



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE

Dipartimento per il personale

Ufficio per il coordinamento, lo sviluppo organizzativo e le relazioni sindacali
Servizio per le relazioni sindacali, la disciplina, il coordinamento e gli affari generali

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

IPOTESI DI ACCORDO SVILUPPO ECONOMICO ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE, SOTTOSCRITTA IL 24 NOVEMBRE 2025

In data 24 novembre 2025 è stata sottoscritta l'Ipotesi di accordo concernente l'attuazione degli articoli 79 e 80 del CCNL del 17 maggio 2004, con le modificazioni di cui all'articolo 11 del CCNL del 31 luglio 2009 e dell'articolo 11 del CCNL 28 ottobre 2025, relativi agli sviluppi economici, all'interno delle categorie, del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con il predetto accordo le Parti, nella loro piena autonomia negoziale e nel rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione nazionale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno definito le procedure ed i criteri di selezione per lo sviluppo economico all'interno delle categorie A e B ai sensi della citata disciplina contrattuale. In relazione alle risorse disponibili sul fondo unico della Presidenza (FUP) alla data del 1° gennaio 2025, quantificate nella relazione tecnico finanziaria, il costo stimato per lo svolgimento della procedura è pari ad € 1.517.658, 95.

1. Considerazioni generali

Attraverso l'accordo le Parti danno attuazione alle clausole della contrattazione nazionale concernenti il sistema di progressione economica, attivabile annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in coerenza con le vigenti disposizioni normative (D.P.C.M. 28 dicembre 2020, n. 185 - articolo 2, comma 2, lettera *h*, con il quale è applicabile in Presidenza del Consiglio dei Ministri l'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2009).

L'Amministrazione, in particolare, attraverso l'Ipotesi di accordo – che replica i criteri e i requisiti già previsti nel precedente accordo per gli sviluppi economici dell'anno 2024 - intende proseguire nel percorso finalizzato al riconoscimento del merito:

- attribuendo la progressione economica ad una quota limitata di dipendenti, pari al 50% del "personale avente diritto";
- escludendo che le progressioni economiche avvengano attraverso meccanismi automatici.

L'Ipotesi di accordo, pertanto, consente di rispondere all'aspirazione dei lavoratori dotati di maggiore qualificazione ad accedere ad un percorso di crescita, nonché dell'Amministrazione ad ottenere una più assidua e intensa partecipazione dei dipendenti ai processi lavorativi, nella consapevolezza che la loro competenza e professionalità sono valorizzate nelle procedure di progressione economica sotto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

vari profili (performance individuale e organizzativa, incarichi, formazione, docenze, pubblicazioni e attestazione competenze per la PA).

In particolare, relativamente alla performance lavorativa, l'accordo introduce l'attribuzione di uno specifico punteggio alla fascia di merito conseguita in esito alla valutazione della performance individuale del dipendente, valorizzando anche l'eventuale conseguimento dell'*eccellenza*, e della performance organizzativa.

2. Dettaglio dell'Ipotesi di accordo

2.1. Determinazione dei posti disponibili

Per ogni categoria e fascia economica è stato individuato il numero di unità in possesso del requisito di partecipazione e, quindi, sono stati calcolati i corrispondenti contingenti di personale che potranno conseguire il passaggio, nella misura sopra ricordata del 50%. (**TABELLA n. 1**).

2.2. Requisiti di partecipazione

Partecipa alla procedura (**articolo 1, comma 1**) il personale appartenente alle categorie A e B dei ruoli della PCM, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in posizione di prestito presso altre amministrazioni o enti pubblici e privati che, alla data di pubblicazione del bando:

- risulti in servizio;
- abbia maturato, al 1° gennaio 2025, una permanenza nel parametro retributivo od equiparato di appartenenza non inferiore a due anni, escludendo comunque la partecipazione del personale che ha ottenuto la riqualificazione nella procedura dell'anno 2024.

In coerenza con le previsioni del contrattazione nazionale (articolo 80, comma 11, del CCNL 17 maggio 2004, come integrato dall'articolo 11 del CCNL 31 luglio 2009 e dall'articolo 11 del CCNL 28 ottobre 2025), è stata prevista quale causa di non ammissibilità della candidatura, l'irrogazione, presso la PCM o altra P.A. nei due anni precedenti la data di scadenza del termine di presentazione della domanda, di una sanzione disciplinare, ad esclusione del rimprovero verbale e del rimprovero scritto (censura) previsti dall'articolo 58, comma 1, rispettivamente alle lettere a) e b) del CCNL 7 ottobre 2022. Parimenti, vengono esclusi i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

Sono invece ammessi a partecipare, con riserva:

- a. i dipendenti che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, risultino sottoposti a procedimento disciplinare. In questo caso l'eventuale attribuzione della fascia economica superiore è sospesa e subordinata all'archiviazione del procedimento disciplinare o alla sua definizione con irrogazione di una delle sanzioni previste dall'articolo 58, comma 1, rispettivamente alle lettere a) e b) del CCNL 7 ottobre 2022 (rimprovero verbale o censura);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- b. i dipendenti che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, risultino sottoposti a procedimento disciplinare, qualora il predetto procedimento sia sospeso in attesa di definizione del giudizio penale avviato nei loro confronti. In tal caso l'eventuale attribuzione della fascia economica superiore è comunque sospesa e subordinata alla definizione del giudizio con formula di piena assoluzione ovvero all'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ed in caso di archiviazione del procedimento disciplinare o della sua definizione con irrogazione di una delle sanzioni previste dal richiamato articolo 58, comma 1, rispettivamente alle lettere a) e b) del CCNL 7 ottobre 2022.

2.3. Criteri selettivi

Alla luce dei criteri generali previsti dall'articolo 80 del CCNL 17 maggio 2004, come integrato dall'articolo 11 del CCNL 31 luglio 2009 e dall'articolo 11 del CCNL 28 ottobre 2025, la selezione prende in considerazione (**articolo 1, comma 2**):

- 1) l'esperienza professionale maturata e la performance lavorativa;
- 2) i titoli di studio, ulteriori titoli di studio, curriculum e professionalità svolta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tali criteri selettivi concorrono alla determinazione del punteggio finale calcolato in centesimi (**articolo 3**), attribuendo ad entrambi un massimo di 50 punti in modo da evitare la prevalenza di uno sull'altro. Il sistema considera l'effettivo apporto del dipendente al raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione attraverso la valorizzazione della performance individuale e organizzativa, secondo quanto previsto dalla normativa primaria e dalla contrattazione collettiva.

Il criterio di cui al punto 1) "Esperienza professionale maturata e performance lavorativa" viene articolato in due sub-criteri (**TABELLA n. 2**):

- il servizio prestato, punteggio massimo 38 punti, attribuiti per:
 - a) **l'attività svolta nel parametro della Presidenza del Consiglio dei ministri**, assegnando 6,5 punti per anno (o frazione maggiore a sei mesi) all'esperienza di servizio maturata al 1° gennaio 2025 nel parametro retributivo di attuale appartenenza, purché superiore a due anni e a condizione che nel quadriennio precedente il candidato non abbia conseguito più di una progressione, dando così valore particolare all'esperienza professionale più recente;
 - b) **l'attività svolta (a tempo indeterminato o determinato) per la PCM nella categoria di appartenenza o superiore**, assegnando 0,50 punti per anno (o frazione maggiore a sei mesi), se non valorizzata nel criterio di cui alla lettera a);
 - c) **l'attività svolta (a tempo indeterminato o determinato) per la PCM nella categoria inferiore rispetto alla categoria di appartenenza**, assegnando 0,32 punti per anno (o frazione maggiore a sei mesi);
 - d) **l'ulteriore attività svolta in comando nella PCM, nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni, nella categoria di appartenenza o superiore**, assegnando 0,38 punti per anno (o frazione superiore a sei mesi), al fine di riconoscere una continuità lavorativa a chi ha svolto le stesse attività lavorative ma in posizioni giuridiche diverse;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- e) **l'ulteriore attività svolta in comando nella PCM, nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni, nella categoria inferiore rispetto alla categoria di appartenenza**, assegnando 0,19 punti per anno (o frazione superiore a sei mesi), per le stesse finalità della lettera d);
 - f) **l'ulteriore attività svolta nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni nella categoria di appartenenza o superiore**, assegnando 0,14 punti per anno (o frazione superiore a sei mesi);
 - g) **l'ulteriore attività svolta nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni nella categoria inferiore rispetto alla categoria di appartenenza**, assegnando 0,07 punti per anno (o frazione superiore a sei mesi).
- il contenuto della **prestazione lavorativa**, punteggio massimo 12 punti, attribuiti in relazione alla performance individuale e organizzativa dell'anno 2024, assegnando un punteggio diversificato in base alla fascia di merito conseguita in entrambe le componenti (alta: 6; media: 3; bassa: 1).

Il criterio di cui al punto 2) "Titoli di studio, ulteriori titoli di studio, curriculum e professionalità svolta presso la PCM" è, invece, articolato in 4 sub-criteri valutati in maniera differenziata tra le categorie A e B:

- **Titolo di studio**, massimo 38 punti, attribuiti in relazione al titolo di studio richiesto per accedere a ciascuna categoria, e comunque assegnando rilevanza alla formazione universitaria.
- **Ulteriori titoli di studio**, massimo 6 punti, valorizzati per premiare l'investimento nella formazione superiore secondaria.
- **Curriculum**, massimo 3 punti, attribuiti per valorizzare la formazione professionale
- **Professionalità PCM**, massimo 3 punti, attribuiti per valorizzare le esperienze professionali strettamente legate al contesto della PCM (TABELLA n. 2).

Infine, in favore di funzionari in possesso di laurea magistrale e di diploma di master universitario o di corso universitario di perfezionamento post lauream, o di dottorato di ricerca o di abilitazione professionale, coerenti con il profilo di inquadramento, ai sensi dell'articolo 11 del CCNL 28 ottobre 2025, è prevista - quale ulteriore criterio meritocratico - una riserva pari al 20% per il passaggio dalla fascia F7 a quella F8, da F8 a F9 e da F9 a F10 nella categoria A, tale quota di riserva è aumentata all'80% per gli sviluppi economici dalla fascia F10 a quella F11 della categoria A (**articolo 2**).

2.4. Ulteriori disposizioni

L'ipotesi di accordo prevede che, con provvedimento del Segretario Generale, venga nominata un'apposita Commissione di valutazione incaricata di verificare i titoli e quanto dichiarato dai candidati nella domanda di partecipazione. A ciascun candidato è attribuito un punteggio per ognuno dei citati criteri, nonché il relativo punteggio complessivo. All'esito della verifica l'Amministrazione redige una graduatoria.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

In caso di *ex aequo* è preferito il candidato che ha conseguito il livello “*eccellente*” nella valutazione della performance individuale relativa all’anno 2024 e, in subordine, il più anziano d’età (**articolo 4**).

3. Conclusioni

L’attuale Ipotesi di accordo è perfettamente coerente sia con quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto, anche con riferimento all’annualità di tali percorsi e alla sussistenza, sul Fondo unico della Presidenza, di risorse disponibili aventi carattere di certezza e stabilità, sia con quanto previsto dal decreto legislativo n. 150/2009.

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO
Pasquale ELIA

TABELLA n. 1

CATEGORIA	SVILUPPI ECONOMICI	POSTI DISPONIBILI*
A	da F10 a F11	12
	da F9 a F10	26
	da F8 a F9	28
	da F7 a F8	25
	da F6 a F7	35
	da F5 a F6	29
	da F4 a F5	57
	da F3 a F4	45
	da F2 a F3	44
	da F1 a F2	125
B	da F10 a F11	37
	da F9 a F10	26
	da F8 a F9	37
	da F7 a F8	47
	da F6 a F7	34
	da F5 a F6	14
	da F4 a F5	8
	da F3 a F4	6
	da F2 a F3	9
	da F1 a F2	9
Totale		653

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		24 novembre 2025
Periodo temporale di vigenza		Annualità di riferimento: 2025
Composizione della delegazione trattante		<p>Parte Pubblica: Pres. Carlo Deodato, Segretario Generale della P.C.M.</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: SNAPRECOM; USB/P.I.; CISL FP; FLP; S.I.PRE.; RSU Unica</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie: SNAPRECOM, CISL FP, FLP, SIPRE</p>
Soggetti destinatari		Personale appartenente alle categorie funzionali della PCM
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Definizione dei criteri per lo sviluppo economico all'interno delle categorie.
Rispetto dell' iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Certificato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile (UBRRAC) in data 26 novembre 2025
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Come previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 e nel rispetto dell'art. 4 del DPCM 20 dicembre 2020, n. 185, con DPCM 23 dicembre 2024 sono state adottate le "Linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi ai fini dell'emanazione delle direttive per l'azione amministrativa e la gestione delle Strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2025". Con DSG del 20 marzo 2025 è stata emanata la "Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione dei servizi e uffici del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri"
		È stato adottato, con DPCM 11 febbraio 2025, il PIAO 2025-2027 in cui è confluito il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 4 del DPCM 28 dicembre 2020, n. 185, inserendo tutti i documenti e i dati ivi previsti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Governo.
		L'art. 14 del d.lgs. 150/2009 è stato applicato secondo le modalità previste nell'art. 5 del DPCM 28 dicembre 2020, n. 185.